



ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS TRAINEESHIP VIRTUALE

Dal paese di residenza/domicilio abituale

**A.A. 2020/2021
nell'ambito del
Programma Erasmus+**

Versione 01 del 19/03/2021

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – Email: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata “**Università**”, rappresentata ai fini del presente Accordo dalla dott.ssa Loredana Segreto, Direttrice *ad interim* della Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione

E

il “**Partecipante**” del tirocinio Erasmus Traineeship a.a. 2020/2021:

Cognome Nome

Nato aProv. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente aProv. CAP

Indirizzo

Tel. Cell.Matricola.....

E-mail istituzionale

TIPOLOGIA TIROCINIO:

TIROCINIO CURRICOLARE (TIPOLOGIA A):

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo;
- tirocinio nell'ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione

TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE (TIPOLOGIA B):

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento);
- tirocinio svolto in qualità di neolaureato



Vincitore del tirocinio **Erasmus Traineeship virtuale** per un totale di **mesi**:

Periodo previsto di tirocinio in modalità virtuale

dal (gg/mm/aaaa) al (gg/mm/aaaa)

Impresa/Ente estero ospitante

Indirizzo

Città..... Paese

Lingua di lavoro ai fini del corso OLS (vedi art. 7)

HANNO CONCORDATO

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

All. 1 – Learning Agreement for Traineeships

All. 2 – Condizioni generali

All. 3 – [Carta dello studente Erasmus](#) (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus Traineeship)

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DELLA MOBILITA' VIRTUALE

1.1 Il Partecipante si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'All.1.

1.2 Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

1.3 Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di tirocinio virtuale, pena annullamento del tirocinio.

1.4 In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità può essere eccezionalmente svolta in modalità "virtuale", con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità oggetto del presente Accordo e concordata in sede di Learning Agreement for Traineeship (i.e.



“smart working” organizzato dall’istituzione ospitante, etc.). Durante il periodo di mobilità “virtuale” al Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico. In caso di mobilità esclusivamente virtuale dunque al partecipante non spetta alcun contributo di mobilità.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL TIROCINIO VIRTUALE

2.1 L’Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

2.2 Le attività ammissibili possono essere svolte nel periodo successivo all’accettazione del periodo di tirocinio da parte del/la beneficiario/a e dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022.

2.3 Il periodo di tirocinio deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo.

2.4 Ai fini del conteggio del periodo di tirocinio, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

2.5 Un eventuale periodo di tirocinio inferiore alla durata minima prevista, sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell’autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE all’Ateneo.

2.6 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l’ultimo giorno di tirocinio certificati dall’Istituto ospitante. Un’eventuale proroga del periodo di tirocinio deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall’Impresa/Ente ospitante sia dall’Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di tirocinio-previsto dal presente Accordo.

2.7 Il periodo svolto all’interno del programma Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, deve terminare entro il 30/09/2022;

2.8 L’Attestato rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo di tirocinio dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di tirocinio svolto;

2.9 In caso di tirocinio curricolare, il partecipante deve risultare regolarmente iscritto all’Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di tirocinio. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato, lo stesso dovrà essere effettuato entro 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 30/09/2022.



ARTICOLO 3 - CAUSE DELL'ANNULLAMENTO DEL PERIODO DI MOBILITÀ

3.1 Il periodo di mobilità deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni), al di sotto dei quali l'esperienza non viene riconosciuta.

3.2 La mobilità sarà annullata nei seguenti casi:

- mobilità inferiore ai due mesi (60 giorni);
- rinuncia alla mobilità;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo;
- rescissione del presente Accordo;
- mancata corrispondenza tra la tipologia di mobilità (tipologia A o tipologia B) selezionata in fase di candidatura e quella risultante al termine della mobilità, salvo eccezioni per gravi e giustificati motivi non imputabili al/la candidato/a o per causa di forza maggiore;
- mancata presentazione della documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 6 del presente accordo.

ARTICOLO 4 - ASSICURAZIONE

4.1 Il Partecipante mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it » Università e Lavoro » Tutela e assistenza » Assicurazioni.

ARTICOLO 5 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

5.1 Il presente articolo è applicabile solo per gli studenti la cui lingua di lavoro prevista per il periodo di mobilità sia bulgaro, estone, ceco, croato, danese, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, lettone, lituano, olandese, maltese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese con l'eccezione degli studenti madrelingua. La lingua di lavoro non deve necessariamente coincidere con la lingua del Paese dell'ente ospitante.

5.2 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, il Partecipante dovrà effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo il tirocinio. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati;

5.3 Ove applicabile, sulla base delle disponibilità di licenze OLS, al Partecipante potrà essere attribuita una licenza per un corso online della lingua di lavoro prevista per il tirocinio dichiarato nel presente accordo. Se del caso, il Partecipante seguirà il corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso stesso. Il Partecipante dovrà informare tempestivamente l'Istituto nel caso in cui sia impossibilitato a seguire il corso online.



5.4 Ove applicabile, il Partecipante, al termine del periodo di tirocinio, dovrà effettuare la verifica online obbligatoria delle proprie competenze linguistiche.

ARTICOLO 6 - DOCUMENTAZIONE FINALE

6.1 Entro 30 giorni dopo il termine del tirocinio, il Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale il Learning Agreement for Traineeship - sezione "After the mobility".

La documentazione dovrà essere consegnata alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale secondo le modalità indicate nel documento Procedura pubblicato sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#) → Istruzioni per la mobilità a.a. 2020-2021.

6.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via email del Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU, debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale (internationalexchange@unito.it).

6.3 Per i tirocini che si concluderanno dopo il 15 settembre 2022, il Partecipante dovrà comunque consegnare la documentazione finale alla Sezione Mobilità e Didattica internazionale entro la data ultima del 15 ottobre 2022.

6.4 Il Partecipante, alla fine del periodo di tirocinio, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.

6.5 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 7 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

7.1 L'Istituto concorda con il Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito (Learning Agreement for Traineeship). Al termine del periodo di tirocinio, l'Impresa ospitante deve rilasciare al Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di tirocinio svolto, nonché una nota con una breve descrizione dell'attività svolta, utilizzando la sezione "After the Mobility" del Learning Agreement for Traineeship ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise").

7.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di tirocinio, garantirà al Partecipante il completo riconoscimento accademico dell'eventuale tirocinio curricolare e/o sovranumerario effettuato in modalità online con l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 6 e della verifica della correttezza della stessa. Il riconoscimento potrà essere negato solo se il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.



7.3 La mobilità virtuale è riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare e nella tipologia B – tirocinio volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari.

7.4 Il Partecipante, nel caso in cui non sia un neolaureato, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di tirocinio e dell'ottenimento del relativo riconoscimento in carriera dell'attività svolta.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

8.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente Accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza, quale, ad esempio, l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19.

8.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

ARTICOLO 9 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

9.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

9.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



ALLEGATO II- CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo (senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile), l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica.

Articolo 3: Tutela dei dati

3.1 L'Università degli Studi di Torino applica quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati personali dei partecipanti è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento delle procedure di selezione. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer dell'Università degli Studi di Torino (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it. L'Ateneo si avvale per il perfezionamento delle procedure concorsuali di eventuali fornitori designati responsabili esterni e dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il trasferimento dei dati personali in un paese terzo extra-europeo (trattasi delle c.d. soluzioni "in cloud" di Google).

3.2 I partecipanti possono fare valere, nei casi previsti, i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, opposizione al trattamento), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell'Università degli Studi di Torino inviando una specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy" al Responsabile della Struttura al seguente indirizzo di posta: direzione.programmazionevalutazione@unito.it. Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati) che ritengono che il trattamento dei dati sia stato effettuato in violazione del regolamento privacy europeo hanno il diritto di presentare, nei casi previsti, il reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.lgs. 33/2013), i dati del partecipante (nome e cognome) potranno essere pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. I dati relativi ai partecipanti potranno essere conservati per finalità di documentazione amministrativa, storica e di ricerca per un periodo illimitato.



Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

Il Partecipante

Cognome

Nome

Firma

Per l'Università

Dott.ssa Loredana Segreto, Direttrice *ad interim*
della Direzione Attività Istituzionali,
Programmazione, Qualità e Valutazione

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005